

# Quotidiano del Fisco

Stampa articolo

Chiudi

STAMPA NOTIZIA 18/05/2019

## Tutti i documenti delle parti sono subito consultabili

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Per accedere al processo tributario telematico occorre innanzitutto registrarsi al portale richiedendo le credenziali (user e password) che consentono sia il deposito degli atti (Ptt) sia la consultazione e l'estrazione dei vari documenti (telematici) contenuti nel fascicolo.

Successivamente, per la costituzione telematica occorre eseguire la notifica del ricorso all'ente impositore a mezzo Pec. In questa ipotesi la procura alle liti che il contribuente deve rilasciare al difensore segue regole differenti a seconda se il cliente possiede o meno una firma digitale. In quest'ultimo caso, la procura, con firma autografa regolarmente autenticata dal difensore, va rilasciata separatamente dall'atto principale. Il documento deve poi essere scansionato e firmato digitalmente dal difensore per poi essere allegato al ricorso/appello da notificare. Se invece il contribuente possiede la firma digitale è sua facoltà firmare digitalmente la procura predisposta dal difensore.

Occorre poi effettuare la costituzione in giudizio telematica con l'inserimento dei documenti. Tra gli allegati sono ricompresi anche le ricevute di accettazione e consegna della Pec di notifica, la procura e l'attestazione di pagamento del contributo unificato. Tutti gli atti depositati, senza alcuna eccezione, devono essere:

in formato PDF/A: sarà necessario quindi utilizzare appositi programmi per la trasformazione dei relativi file;

firmati digitalmente dal difensore.

Una volta eseguito il deposito il sistema invia due Pec al difensore avvisandolo dell'avvenuto deposito e della presa in carico della pratica fornendo un numero di protocollo identificativo. Tutti gli atti depositati dal contribuente, dall'ufficio e i

provvedimenti assunti dai giudici sono immediatamente consultabili. In sintesi, il fascicolo telematico evita che le parti debbano personalmente recarsi presso la commissione tributaria per poter depositare o visionare un qualunque documento della causa.

Da evidenziare, poi, la possibilità di certificare la conformità all'originale di un documento nel fascicolo depositato sia da una parte, sia dalla commissione tributaria. Infatti l'articolo 25-bis del decreto legislativo 546/1992, che regola il processo tributario, prevede che ai fini del deposito e della notifica della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'Albo per la riscossione degli enti locali, possano attestare la conformità della copia al predetto atto (secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale).

La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico. Nel compimento dell'attestazione di conformità in questione, i difensori ed i dipendenti assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

Il Mef, in occasione di Telefisco 2019 ha precisato che l'articolo 25-bis è riferito ai difensori di tutte le parti e quindi anche del contribuente. È stato anche precisato che tali attestazioni sono esenti dal pagamento di eventuali diritti.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati

# Processo tributario telematico per gli atti introduttivi notificati dal 1° luglio

L'obbligo non si estende ai processi instaurati in modo tradizionale fino al 30 giugno

/ Caterina MONTELEONE

Per esplicita disposizione normativa, il processo tributario telematico è **obbligatorio** per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con atto notificato a far data dal 1° luglio 2019.

Per gli atti ricevuti e già impugnati con ricorso o reclamo nel periodo antecedente al 1° luglio 2019 il difensore del contribuente può scegliere se avvalersi del processo telematico.

In base al **dato normativo**, fino al 30 giugno l'opzione se avvalersi del processo telematico o meno si manifesta scegliendo come notificare l'atto introduttivo e, pur in mancanza di norme transitorie, vale fino alla conclusione del grado, quindi fino al deposito della sentenza.

In altri termini, se un atto introduttivo è stato notificato prima del 1° luglio 2019 seguendo le modalità "tradizionali", quindi consegna oppure notifica a mezzo A/R o Ufficiali giudiziari, e i termini per la costituzione in giudizio scadono dopo il 1° luglio 2019, il difensore non ha l'obbligo di costituirsi utilizzando il canale informatico e anzi, secondo il tenore letterale dell'art. 16 comma 5 del DL 119/2018, ricorrendo tale circostanza, la costituzione in giudizio dovrebbe essere effettuata con modalità **cartacee**.

D'altra parte, che questa sia la corretta interpretazione dell'obbligatorietà del processo tributario si desume anche dalle **regole tecniche** che devono essere necessariamente applicate al processo tributario telematico. Al riguardo, l'art. 10 del DM 4 agosto 2015 nel disciplinare le caratteristiche che devono avere gli atti processuali e i documenti notificati e successivamente depositati telematicamente individua caratteristiche

impossibili da garantire per atti notificati con modalità cartacea.

Infatti, secondo la norma richiamata l'atto introduttivo notificato e successivamente depositato deve essere un atto "**nativo digitale**" trasformato nel formato PDF/A – 1a o PDF/A – 1b. In pratica, il medesimo file (con le medesime caratteristiche) viene utilizzato prima per la notifica, poi per la costituzione in giudizio. Per tale ragione la procura viene considerata un allegato dell'atto processuale (quindi con requisiti tecnici diversi).

In caso di atti notificati in modo tradizionale, questi possono essere depositati solo nel formato previsto per il deposito dei documenti, quindi in formato PDF che si ottiene come scansione di un documento analogico.

## Difficoltà operative

Ciò non significa che il difensore che abbia notificato in modo tradizionale un atto introduttivo e (a parere di chi scrive) erroneamente abbia effettuato la costituzione in giudizio utilizzando il canale informatico non possa **difendere** il proprio operato, nel caso (remoto) in cui dovesse incorrere in contestazioni.

Semplicemente, il legislatore ha indicato, come sbarramento per rendere obbligatorio il processo tributario telematico, la notifica dei ricorsi introduttivi a far data dal 1° luglio 2019, con la conseguenza che per gli atti notificati con modalità diverse dalla notifica a mezzo PEC prima di tale data, per la costituzione in giudizio non è obbligatorio l'utilizzo del canale informatico.

